

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2022, n. 1782

Figura Professionale “Operatore Socio Sanitario - OSS” (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale).

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Attuazione sistema Regionale delle competenze, Rossana Ercolano, e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Monica Calzetta, espone quanto segue

VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 206/2007, che attua la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO l’ACCORDO fra le Regioni e le Province Autonome del 03/11/2021 n. 21/181/CR5a/C17 sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/

attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome;

VISTO l'ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 28/04/2022 n. 22/82/CR4ter/C17/C7 "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati";

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 "L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 986/2007 "Gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni d'esame previste dall'art. 29 della L.R. 15/2002";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRF";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

PREMESSO CHE:

- con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, è stata definita la figura dell'Operatore Socio Sanitario e il relativo ordinamento didattico.
- con Regolamento Regionale n. 28/2007, la Regione Puglia ha recepito il predetto Accordo stabilendo di consentire l'attuazione dei corsi O.S.S. ai soli organismi formativi con almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati sulla base di specifici Avvisi pubblici a valere su risorse pubbliche;
- pur avendo l'amministrazione ottemperato alla norma emanando specifici Avvisi a valere sulle programmazioni regionali cofinanziate dal FSE, si è rilevata nel tempo una crescente richiesta di formazione per il conseguimento della qualifica O.S.S., che non è stata completamente assorbita dai corsi autorizzati nell'ambito delle graduatorie dei suddetti bandi e, l'impossibilità di autorizzare corsi O.S.S. a pagamento in Puglia ha portato molti cittadini pugliesi a migrare verso altre Regioni, con conseguenti disagi dovuti agli spostamenti e all'attuazione dei tirocini formativi.
- in ragione di tale esigenza, con Regolamento Regionale 12 agosto 2022, n. 8 è stato modificato il Regolamento Regionale n. 28/2017 allo scopo di prevedere espressamente la possibilità per la Regione di autorizzare corsi O.S.S. nella modalità di "autofinanziamento", in aggiunta all'offerta riveniente dai corsi approvati in esito ad Avvisi pubblici cofinanziati con risorse FSE;
- è stato altresì modificato l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 28/2017 al fine di consentire il riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi formativi O.S.S., che permetta a tutti gli interessati una riduzione del monte-orario da frequentare in ragione del possesso di attestazioni in uscita da percorsi formativi pregressi e di esperienza lavorativa documentabile;

CONSIDERATO che:

- alla formazione autofinanziata si applica la disciplina contenuta nelle "Linee guida per le attività formative autofinanziate" approvate con la D.G.R. n. 879 del 29/5/2018, che prevede l'invio da parte

degli organismi proponenti della proposta di progetto, il conseguente riconoscimento del corso da parte dell'amministrazione e la successiva autorizzazione all'avvio delle singole edizioni del medesimo;

- è necessario, tuttavia, adattare le procedure e i format di cui alla D.G.R. n. 879/2018 alle specificità del corso O.S.S. derivanti dall'Accordo nazionale, dal Regolamento Regionale e dalla prassi derivante dagli Avvisi Pubblici, che nel corso degli anni hanno finanziato i progetti O.S.S.;
- è necessario, altresì, definire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti affinché tale possibilità sia consentita in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, sulla base di precise indicazioni fornite dalla Regione che tengano conto dei vincoli normativi esistenti e delle pregresse esperienze attuate quali "misure compensative" ai sensi dell'art. 13, comma 1 del R.R. n. 28/2007;
- i documenti "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI AUTOFINANZIATI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO", **allegato A** e "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE TITOLI PREGRESSI E/O ESPERIENZA PROFESSIONALE IN TERMINI DI CREDITI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS)", **allegato B**, redatti dalla Sezione Formazione, scaturiscono altresì dal confronto con il partenariato socio-sanitario e della formazione nell'ambito della seduta del 26/10 u.s.;

si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, di proporre alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Tanto premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare il documento denominato "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI AUTOFINANZIATI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO", **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento denominato "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE TITOLI PREGRESSI E/O ESPERIENZA PROFESSIONALE IN TERMINI

DI CREDITI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO” (OSS)”, **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività, ivi compresa l’adozione ed eventuale modifica dei format relativi alle specifiche procedure;
4. di dare atto che per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento si rinvia alle disposizioni adottate con D.G.R. n. 879/2018;
5. di autorizzare, in deroga alle linee guida in materia di accreditamento (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.), la realizzazione dei corsi anche presso sedi accreditate da altri enti formativi anche diversi dal proponente/proponenti, solo se di tipologia “ampliamento definitivo” e non rientranti nel set minimo, previa dichiarazione di compatibilità con lo svolgimento di eventuali altre attività autorizzate/riconosciute/finanziate, da presentare in fase di richiesta di avvio a cura dell’ente ospitante;
6. di stabilire che le istanze di riconoscimento corso potranno essere trasmesse, secondo le procedure descritte nell’Allegato A al presente documento, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;**
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionaria P.O.

Attuazione sistema regionale competenze

(Rossana ERCOLANO)

Dirigente della Sezione Formazione

(Monica CALZETTA)

La sottoscritta Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**

(Silvia PELLEGRINI)

**L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale**

(Sebastiano LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di approvare il documento denominato "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI AUTOFINANZIATI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO", **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il documento denominato "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE TITOLI PREGRESSI E/O ESPERIENZA PROFESSIONALE IN TERMINI DI CREDITI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS)", **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività, ivi compresa l'adozione ed eventuale modifica dei format relativi alle specifiche procedure;
5. di dare atto che per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento si rinvia alle disposizioni adottate con D.G.R. n. 879/2018;
6. di autorizzare, in deroga alle linee guida in materia di accreditamento (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.), la realizzazione dei corsi anche presso sedi accreditate da altri enti formativi anche diversi dal proponente/proponenti, solo se di tipologia "ampliamento definitivo" e non rientranti nel set minimo, previa dichiarazione di compatibilità con lo svolgimento di eventuali altre attività autorizzate/riconosciute/finanziate, da presentare in fase di richiesta di avvio a cura dell'ente ospitante;
7. di stabilire che le istanze di riconoscimento corso potranno essere trasmesse, secondo le procedure descritte nell'Allegato A al presente documento, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;**
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
AUTOFINANZIATI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO**

1. Descrizione della figura professionale

La qualificazione di Operatore socio-sanitario (O.S.S.) è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni ed è inserita tra le "Qualificazioni regionali abilitanti" (sezione Atlante e Professioni); sarà formalmente associata all'ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di riferimento, in esito ai lavori di manutenzione definiti a livello nazionale.

Referenziazioni statistiche

CODICE CP 2011	8.1.5.2.0. Portantini e professioni assimilate 5.3.1.1.0. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
CODICE ATECO 2007	86.10.10 Ospedali e case di cura generici 86.10.20 Ospedali e casa di cura specialistici 86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI	SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE Servizi socio sanitari PROCESSO DI LAVORO Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari AREE DI ATTIVITA' ADA.22.188.627 - Attività di supporto all'assistenza infermieristica in struttura ADA.22.217.693 - Realizzazione di interventi assistenziali volti a favorire la domiciliarità delle persone ADA.22.218.695 - Assistenza primaria e cura dei bisogni delle persone in strutture semiresidenziali e residenziali
LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE	3 (tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018)

2. Articolazione dei percorsi

I corsi di formazione per OSS hanno durata complessiva di 1000 ore articolate come segue:

- Primo Modulo, composto da 200 ore di teoria;
- Secondo Modulo, composto da 250 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio formativo.

Il 30% del monte ore teorico del primo modulo può essere erogato in FAD/e-learning, esclusivamente in modalità sincrona.

I contenuti e le materie di insegnamento, suddivisi per Aree disciplinari, sono descritti nel regolamento regionale vigente e nella scheda della figura presente nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

I progetti devono prevedere un costo corso per allievo di minimo € 2.500,00 e massimo € 4.000,00, comprensivo di ogni voce di costo.

3. Soggetti attuatori

I corsi di formazione di cui al presente atto sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i., che abbiano almeno due anni di esperienza, anche non continuativi, nel campo dei percorsi formativi per il settore socio-sanitario.

È consentita, inoltre, la presentazione di progetti da parte di costituiti o costituendi Raggruppamenti Temporanei (R.T.S. o R.T.I. o A.T.S./A.T.I.), a condizione che il soggetto capofila sia un Organismo formativo accreditato.

Gli altri componenti, se non accreditati, dovranno essere in possesso almeno di Riconoscimento Sede Operativa (R.S.O.) ai sensi della D.G.R. n. 879/2018.

In caso di raggruppamenti, nella documentazione per l'ammissibilità e nel formulario di progetto, occorrerà indicare l'intenzione a costituirsi, specificando ruoli, competenze e suddivisione finanziaria tra i singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del progetto presentato.

I soggetti proponenti dei corsi dovranno dimostrare di aver erogato attività finalizzate alla formazione di figure nel settore socio-sanitario la cui durata complessiva non sia stata inferiore ad 800 ore in due anni anche non continuativi. Viene considerata anche l'esperienza acquisita nell'ambito di precedenti raggruppamenti attuatori di corsi, con riferimento alla sola erogazione di formazione.

Saranno presi in considerazione esclusivamente corsi riconosciuti/autorizzati/finanziati da soggetti pubblici titolari (Regione, Province, Università, ecc)

In caso raggruppamenti costituiti o costituendi, il predetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal soggetto capofila.

Ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza, i soggetti proponenti dovranno procedere alla compilazione di apposita dichiarazione secondo il format diffuso dalla Regione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento corso.

L'attività formativa (aula/laboratori) è svolta di norma presso sedi accreditate o con R.S.O. del proponente/proponenti (in caso di raggruppamento temporaneo).

L'attività formativa potrà, altresì, essere svolta presso sedi accreditate da altri enti formativi anche diversi dal proponente/proponenti, solo se di tipologia "ampliamento definitivo" e non rientranti nel set minimo, previa dichiarazione di compatibilità con lo svolgimento di eventuali altre attività autorizzate/riconosciute/finanziate, da presentare in fase di richiesta di avvio a cura dell'ente ospitante.

Il tirocinio formativo dovrà essere svolto nel territorio della Regione Puglia salvo eventuali deroghe consentite, previa autorizzazione regionale, nelle forme e secondo le procedure di cui all'ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 28/04/2022 n. 22/82/CR4ter/C17/C7 "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati", recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 20/06/2022.

Per i tirocini formativi dovranno essere utilizzate strutture sanitarie ospedaliere oppure strutture socio assistenziali e sociosanitarie autorizzate ed iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto delle Leggi Regionali n. 19/2006 e n. 8/2004.

In fase di presentazione del progetto volto al riconoscimento del corso, per ciascuna sede accreditata/riconosciuta presso cui si svolgerà il corso i soggetti proponenti dovranno allegare **apposite lettere di intenti oppure convenzioni** sottoscritte alternativamente con le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici, gli 11.RR.CC.SS. pubblici e privati e le altre istituzioni pubbliche e private finalizzate alla organizzazione e alla realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi, nonché allo svolgimento di questi ultimi. Dette convenzioni dovranno altresì garantire la disponibilità di professionalità, aventi i requisiti richiesti nel regolamento regionale vigente, per la realizzazione delle attività d'aula, nonché di tutoraggio in fase di tirocinio.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

Gli organismi formativi, infatti, devono stipulare apposite convenzioni anche alternativamente con le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici, gli IL.RR.CC.SS. pubblici e privati e le altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula e per assicurare lo svolgimento dei tirocini formativi.

4. Formatori

Per tutti gli insegnamenti il docente deve essere in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e possedere esperienza professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5. Per l'attività pratica a supporto e per l'insegnamento di informatica il docente deve possedere almeno un titolo di laurea triennale.

Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.

La gestione e la direzione didattica dei corsi devono essere affidati a figure in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e titoli di studio: un infermiere, dipendente dell'Azienda sanitaria locale; in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale.

Tali figure devono essere individuate previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso, da dimostrare in fase di richiesta di riconoscimento e avvio del progetto.

La funzione di tutor del tirocinio è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.

I nominativi e i c.v. delle risorse umane saranno presentati in fase di istanza di avvio del corso e in fase di attuazione nessuna variazione potrà avvenire se non sulla base di preventiva comunicazione all'Amministrazione.

5. Requisiti di accesso al corso e riconoscimento crediti formativi

Oltre ai requisiti d'ingresso al corso, previsti dal regolamento regionale vigente, per gli allievi stranieri occorre possedere una buona conoscenza orale e scritta (livello minimo B1) della lingua italiana, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere comprovata da relativa attestazione da conservare agli atti del soggetto formatore.

Per ciascuna "classe" (edizione di corso) è stabilito un numero massimo di 20 allievi (tale numero potrebbe essere ridotto in ragione della capienza massima derivante da Accredimento/R.S.O.).

In ciascuna "classe" potranno essere inseriti allievi ai quali, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigenti in materia, potranno essere riconosciuti crediti formativi al fine di valorizzare le competenze da questi comunque acquisite attraverso titoli pregressi e/o esperienza professionale.

Le modalità operative per la procedura di riconoscimento e quantificazione del credito formativo, da espletare nella fase di iscrizione al percorso, sono individuate con provvedimento di Giunta Regionale.

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore, in applicazione delle disposizioni regionali, in fase di raccolta delle iscrizioni al corso attraverso la costituzione di un'apposita Commissione di valutazione composta dai Rappresentanti dell'organismo formativo e da un rappresentante della ASL con cui è stata attivata la convenzione.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in fase di istanza di avvio del corso alla Sezione Formazione della Regione Puglia, corredata da apposita documentazione in merito a:

- presentazione degli esiti del riconoscimento dei crediti e attribuzione degli stessi secondo le modalità

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

- e per le casistiche previste sopra nelle disposizioni regionali, riconoscimento sulla base di esperienza professionale e/o formazione pregressa (verbale della Commissione di valutazione);
- elenco delle materie di insegnamento riconosciute in caso di formazione e/o esperienza professionale pregresse e durata relativa;
 - articolazione del percorso integrativo con esplicitazione delle materie di insegnamento da integrare e ripartizione tra ore di teoria, pratica/esercitazioni e tirocinio previste.

La Sezione Formazione, acquisita la documentazione, comunicherà eventuali dinieghi in relazione ai casi specifici.

La Regione Puglia si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, nonché sulla correttezza della procedura di riconoscimento crediti adottata dall'Organismo formativo.

6. Riconoscimento Corso

Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti di cui sopra dovranno essere previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattandosi di interventi formativi autonomamente finanziati, l'autorizzazione e gestione compete alla Sezione Formazione, sulla base delle disposizioni adottate con DGR 29 maggio 2018, n. 879 e quanto riportato nel presente atto.

L'istanza di riconoscimento corso riconoscimento redatta secondo il modello diffuso dalla Regione e sottoscritta digitalmente, deve essere trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo: oss.autofinanziata.regione@pec.rupar.puglia.it. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura; ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CORSO.

L'istanza avere deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- formulario **composto da massimo 25 pagine** e sottoscritto digitalmente (un formulario per ogni sede accreditata presso cui si svolgerà il corso);
- in caso di costituendo RTS,/R.T.I. -A.T.S./A.T.I., dichiarazione di intenti a costituirsi in raggruppamento sottoscritta, pena il rigetto dell'istanza, da tutti i componenti;
- Dichiarazione redatta secondo modello diffuso dalla Regione attestante l'esperienza richiesta per l'erogazione del percorso di cui al paragrafo 3 della presente, sottoscritta digitalmente;
- **Per ogni sede di attuazione del corso, lettere di intenti oppure convenzioni** sottoscritte alternativamente con le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici, gli 11.RR.CC.SS. pubblici e privati e le altre istituzioni pubbliche e private finalizzate alla organizzazione e alla realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi, nonché allo svolgimento di questi ultimi. Nel caso in cui, nella suddetta fase, vengano prodotte lettere di intenti, il soggetto attuatore dovrà consegnare alla Sezione Formazione la conseguente convenzione all'atto della **richiesta di autorizzazione all'avvio dei corsi**. In caso di costituito o costituendo raggruppamento le lettere di intenti e le convenzioni possono essere sottoscritte dal solo ente capofila.

All'istanza dovranno essere allegate, altresì, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante e precisamente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, dalla quale si evinca :

1.a) per i soggetti tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.:

1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. forma giuridica;
3. in dirizzo sede legale;
4. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
5. oggetto sociale;
6. durata (se stabilita)

1. b) per i soggetti non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.:

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

1. forma giuridica;
2. indirizzo sede legale;
3. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
4. oggetto sociale;
5. durata (se stabilita);

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 4 45/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato aziendale) o ne cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o di liquidazione volontaria;

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 44 5/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all' art. 47 del DPR. 44 5/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo territoriale;

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 44 5/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi, al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall'art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale sia attestato che l'ente proponente, riguardo gli obblighi discendenti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili:

- non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti; oppure
- non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; oppure
- è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;

8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 da ciascun amministratore dell'ente munito di potere di rappresentanza, attestante che nei confronti di sé medesimo non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Le dichiarazioni di cui ai punti sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dovranno essere presentate per ciascun componente in caso di costituito o costituendo raggruppamento.

Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 11, del d.lgs. 165/2001 sono esonerate dal presentare le dichiarazioni di cui ai punti sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Le medesime Amministrazioni dovranno comunque indicare con apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, generalità ed adeguatezza dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della proposta per conto dell'Amministrazione partecipante.

7. Istruttoria delle istanze di riconoscimento corso

Ai fini dell'istruttoria delle richieste di riconoscimento corsi è istituito presso la Sezione Formazione, con specifico atto, un apposito gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria di ammissibilità e merito dei progetti.

L'istruttoria di ammissibilità terrà conto dei seguenti criteri:

- Presentazione dell'istanza nelle forme e modalità richieste al paragrafo 6;
- Presenza della documentazione richiesta al paragrafo 6, in allegato all'istanza;
- Sussistenza in capo al soggetto proponente dei requisiti di cui al paragrafo 3.

In caso di carenza, non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima del formale diniego.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta dall'istante, quest'ultimo potrà procedere al perfezionamento della domanda entro e non oltre i termini richiesti dalla Sezione competente per il perfezionamento della notificazione. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.

La valutazione di merito del progetto verrà effettuata utilizzando i criteri indicati nella sotto estesa tabella.

CRITERIO		INDICATORE	ESITO	
1.1	Coerenza dell'impianto	Chiarezza, completezza e coerenza nella descrizione dei differenti aspetti e delle fasi	POSITIVO	NEGATIVO

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

didattico	del progetto (obiettivi formativi, didattici in termini di articolazione dei contenuti, metodologie, metodologie didattiche, formative e risorse umane, materiali ed immateriali da impiegare, della successione temporale delle scelte organizzative) e rispetto degli standard di riferimento per la progettazione secondo la normativa regionale e nazionale;		
1.2 qualità delle partnership attivate in relazione all'impianto didattico	qualità ed inerenza delle partnership attivate e grado di condivisione degli obiettivi formativi	POSITIVO	NEGATIVO
1.3 qualità delle partnership attivate con riferimento al tirocinio formativo	qualità ed inerenza delle partnership in relazione al tirocinio e anche con riferimento a impegni per l'occupabilità dei formati	POSITIVO	NEGATIVO
1.4 organizzazione, realizzazione del tirocinio formativo	Qualità della descrizione dell'organizzazione e realizzazione del tirocinio	POSITIVO	NEGATIVO
1.5 metodologia di verifica degli apprendimenti	Qualità della descrizione delle metodologie predisposte ai fini della verifica degli apprendimenti	POSITIVO	NEGATIVO
1.6 Costo del corso	Coerenza del costo del corso con gli standard regionali	POSITIVO	NEGATIVO

Il Gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti con riferimento ai criteri sopra elencati. In caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della descrizione progettuale, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima del formale diniego. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta dall'istante, quest'ultimo potrà procedere al perfezionamento della domanda entro e non oltre i termini richiesti dalla Sezione competente per il perfezionamento della notificazione. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.

L'esito dell'istruttoria e valutazione di merito, qualora negativo, viene trasmesso a mezzo PEC agli interessati. I progetti risultati idonei (esito positivo per ogni criterio) e quindi riconoscibili vengono approvati con specifico atto del dirigente della Sezione formazione. L'atto di adozione degli esiti sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Sistema Puglia. **Tale pubblicazione costituirà unica notifica a tutti gli interessati.**

Nello specifico sono previste le seguenti finestre di istruttoria:

- I. istanze pervenute da gennaio ad aprile: pubblicazione esiti a maggio
- II. istanze pervenute da maggio ad agosto: pubblicazione esiti a settembre
- III. istanze pervenute da settembre a dicembre: pubblicazione esiti a gennaio

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

(NB in fase di avvio della procedura la prima finestra prenderà in considerazione le istanze pervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente documento nel BURP e l'istruttoria si concluderà entro febbraio 2023)

L'atto di riconoscimento definisce la validità del corso che può essere svolto in più edizioni (vedi succ. par. 9), purché le stesse siano conformi al progetto approvato.

I corsi riconosciuti sono dichiarati **decaduti d'ufficio** nei seguenti casi:

- 1) variazione di fonti normative e di standard formativi disposti dalla Regione Puglia;
- 2) se in capo a soggetti formativi che hanno perso l'accreditamento.

I corsi riconosciuti entrano nel Catalogo dell'offerta formativa autofinanziata di ciascun soggetto proponente e possono essere pubblicizzati con l'indicazione degli elementi essenziali.

In sede di pubblicizzazione e divulgazione del corso riconosciuto occorrerà riportare la seguente dicitura:

“Corso _____ (tipologia) per _____ (titolo) riconosciuto dalla Regione Puglia con Atto del Dirigente della Sezione Formazione n. _____ del _____”.

La pubblicità deve essere pertanto veritiera, completa, trasparente e non ingannevole.

8. Avvio dei corsi

Per tutto quanto non espressamente indicato di seguito, la procedura per l'avvio dei corsi segue quanto già disciplinato con D.G.R. n. 879/2018 e utilizza la medesima modulistica.

Nel caso specifico, gli Organismi Formativi in possesso dell'Atto dirigenziale di Riconoscimento corso, al fine di avviare le attività formative previste, devono presentare l'istanza di Autorizzazione all'Avvio Corso alla REGIONE PUGLIA – Sezione Formazione tramite Posta Elettronica certificata, all'indirizzo oss.autofinanziata.regione@pec.rupar.puglia.it

Lo svolgimento del corso, senza la preventiva autorizzazione, comporta la revoca del riconoscimento del corso.

L'istanza di autorizzazione all'avvio dell'intervento formativo, sottoscritta (digitalmente) dal legale rappresentante dell'Organismo Formativo con indicazione degli estremi del provvedimento di Riconoscimento Corso e l'impegno a realizzare il corso medesimo secondo i contenuti e modalità indicati nel progetto approvato, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 46 DPR. n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto all'accreditamento/R.S.O. in relazione allo stato di integrità finanziaria e morale del soggetto proponente e di tutte le persone che rivestono cariche sociali;
- 2) calendario dell'edizione del corso di cui si chiede autorizzazione all'avvio;
- 3) dichiarazione riportante l'elenco nominativo del personale docente e il possesso dei requisiti richiesti come attestato dai curricula allegati, adeguati in funzione delle discipline di insegnamento e con corrispondenza a caratteristiche e titoli indicati nel corso riconosciuto. I c.v. dovranno essere redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritti dall'interessato, corredati da copia documento di riconoscimento, riportanti l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
- 4) dichiarazione riportante l'elenco nominativo delle altre risorse umane messe a disposizione per la realizzazione dell'intervento e il possesso dei requisiti richiesti come attestato dai curricula allegati. I c.v. dovranno essere redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritti dall'interessato, corredati da copia

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

documento di riconoscimento, riportanti l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);

- 5) elenco, completo di ogni dato anagrafico, dei partecipanti e attestante il possesso dei requisiti d'ingresso;
- 6) copia (fac simile) del Patto Formativo sottoscritto dalle parti. Tale documento può essere inoltrato contestualmente alla comunicazione di avvio corso, unitamente alla fotocopia del registro didattico da cui risultino le firme autografe e leggibili degli allievi presenti il primo giorno;
- 7) dichiarazione che le attrezzature necessarie e sufficienti per la realizzazione del corso sono quelle possedute e già indicate nel formulario di riconoscimento corso oppure che sono quelle riportate nell'elenco integrativo contenuto nel medesimo allegato;
- 8) convenzioni sottoscritte alternativamente con le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici, gli 11.RR.CC.SS. pubblici e privati e le altre istituzioni pubbliche e private finalizzate alla organizzazione e alla realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi, nonché allo svolgimento di questi ultimi (laddove in fase di riconoscimento progetto siano state prodotte lettere di intenti);
- 9) costituzione in R.T.S./R.T.I - A.T.S./A.T.I. con atto notarile (nel caso in cui in fase di riconoscimento sia stata prodotta dichiarazione di intenti)
- 10) dichiarazione di compatibilità con lo svolgimento di eventuali altre attività autorizzate/riconosciute/finanziate, da presentare a cura dell'ente ospitante (interno o esterno al soggetto attuatore).

In caso di carenza, non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima del formale diniego.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta dall'istante, quest'ultimo potrà procedere al perfezionamento della domanda entro e non oltre i termini richiesti dalla Sezione competente per il perfezionamento della notificazione. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di avvio e l'esito dell'istruttoria, qualora negativo, viene trasmesso a mezzo PEC agli interessati.

Con specifico atto del dirigente della Sezione formazione, notificato a mezzo PEC agli interessati, vengono autorizzate le singole edizioni di corso identificate con codice alfanumerico univoco del progetto, assegnato dall'Amministrazione e contenente la sigla della Provincia in cui si svolge il corso, un numero progressivo e l'anno di autorizzazione all'avvio delle attività (es: TA/OSS/01/sett - 2022).

9. Gestione dei corsi

Per quanto attiene alla gestione delle attività e non espressamente disciplinato nelle seguenti linee guida, si rinvia alle disposizioni adottate con D.G.R. n. 879/2018 che definiscono le procedure e i relativi format.

La data di avvio di ciascun corso è quella comunicata dal Legale Rappresentante dell'Organismo formativo, nello stesso giorno d'inizio al seguente indirizzo PEC della Regione Puglia oss.autofinanziata.regione@pec.rupar.puglia.it.

Tale comunicazione deve essere corredata dalla fotocopia del registro didattico, vidimato a cura della Regione Puglia prima dell'avvio del corso, da cui risultino le firme autografe e leggibili degli allievi presenti il primo giorno.

Analogamente va prodotta nel caso di attività di stage il cui registro deve essere vidimato prima dell'avvio delle medesime.

Gli Organismi formativi sono tenuti ad assicurare gli allievi frequentanti i corsi contro gli infortuni e contro i rischi derivanti da responsabilità civile.

La variazione delle risorse umane indicate in fase di avvio del progetto è consentita solo ed esclusivamente con personale in possesso dei medesimi requisiti posseduti dalla risorsa sostituita. Tale corrispondenza dovrà essere accertata e dichiarata dal legale rappresentante dell'organismo titolare dell'autorizzazione (o dal capofila del raggruppamento). La variazione dovrà pervenire preventivamente - alla casella pec: oss.autofinanziata.regione@pec.rupar.puglia.it, con oggetto: "comunicazione variazione risorsa.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00023 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO A

La Sezione Formazione, acquisita la documentazione, si riserva il controllo a campione delle dichiarazioni pervenute, nel minimo del 5% delle istanze di variazione pervenute (o altra percentuale mutata da analoghe previsioni), con le modalità di cui al successivo par. 10.

E' fatto obbligo per tutte le comunicazioni di indicare nell'oggetto della PEC la denominazione del soggetto attuatore, il contenuto della comunicazione (es. avvio, variazione, ecc) e il codice dell'edizione del corso, come assegnato nell'atto di avvio dall'amministrazione.

10. Controlli

Durante il corso e/o al termine dello stesso, la Regione Puglia, effettuerà controlli, per accertare il regolare svolgimento delle attività e per eventuale verifica delle evidenze documentali rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione del progetto.

Nel caso di controlli in loco, il responsabile delle attività formative, è tenuto a consentire l'accesso ai locali, sede di svolgimento delle attività, e a garantire la disponibilità della suddetta documentazione alla Regione Puglia

Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la decadenza del riconoscimento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

In ogni caso, prima degli esami finali sarà realizzato almeno un controllo da parte dell'amministrazione.

11. Vigilanza e controllo delle procedure e delle attività

Per quanto attiene alle procedure di controllo delle attività e alle sanzioni previste in caso di irregolarità, si rimanda a quanto previsto al paragrafo delle linee guida approvate con DGR 879/2018

12. Esame finale e commissione d'esame

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso standard o del percorso con durata ridotta in caso di riconoscimento dei crediti nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di stage, i cui esiti dovranno essere registrati dall'Organismo formativo ed attestati su richiesta dell'interessato.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso o delle ore ridotte in caso di riconoscimento crediti si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà, previa comunicazione alla Sezione formazione e secondo modalità da concordare.

L'esame finale si svolge secondo le modalità descritte nel regolamento regionale vigente e dinanzi a Commissione nominata dalla Sezione formazione.

I componenti la commissione (ad esclusione del direttore del corso o docente) non devono aver partecipato, a qualsiasi titolo, all'erogazione del corso di formazione e devono rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

13. Certificazione finale

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" valido in tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, elaborato secondo il format regionale in uso.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE TITOLI PREGRESSI E/O ESPERIENZA PROFESSIONALE IN TERMINI DI CREDITI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS)

Sommario

1. Principi generali	2
2. Procedura di riconoscimento del credito formativo	3
2.1 Procedura generale di riconoscimento del credito formativo	3
2.2 Procedura di riconoscimento del credito per gli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali.....	4
3. Riconoscimento di credito in presenza di formazione pregressa documentata da attestazioni con valore di parte terza o di frequenza percorso formazione formale (Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali)	5
4. Riconoscimento credito formativo in presenza di attestazione di parte seconda.....	7
5. Riconoscimento credito da esperienza lavorativa coerente e documentata.....	8
6. Riconoscimento crediti in presenza di più attestazioni associate o meno ad esperienza professionale....	9

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

1. Principi generali

La Regione Puglia prevede il riconoscimento di crediti a coloro che intendono accedere al corso di formazione per Operatore Socio Sanitario – OSS al fine di valorizzare le competenze acquisite attraverso esperienze di tipo formativo e/o professionale pertinenti ed opportunamente documentate.

Il riconoscimento dei crediti consente l'esonero dalla frequenza di parti del percorso formativo finalizzate allo sviluppo di competenze di cui la persona risulta già in possesso in conseguenza delle esperienze maturate e si realizza secondo **criteri definiti**.

I **criteri** in base ai quali è stata definita l'entità del credito massimo attribuibile in presenza dei requisiti relativi alle esperienze di tipo formativo e/o professionale derivano da una combinazione di quanto previsto nei seguenti atti:

- Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo professionale dell'operatore socio-sanitario e per l'ordinamento didattico dei corsi di formazione" del 22.02.2001;
- Ipotesi in fase di discussione di "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161)";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale del 6 luglio 2020, n. 1219, "POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 - Misure Compensative di cui all'art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.", con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO ai sensi della D.G.R. n. 887 del 11/06/2020";
- D.G.R. n. 444 del 06.04.2016, Protocollo d'intesa su "Avvio di attività formative sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS – Operatore socio-sanitario, da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia;
- D.G.R. n. 1081 del 19 luglio 2016, Protocollo d'intesa su "Avvio di attività formative sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS – Operatore socio-sanitario, da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia. INTEGRAZIONE SCHEMA approvato con D.G.R. n. 444 del 06/04/2016;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale del 4 febbraio 2019, n. 57, "POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 "Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d'intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016" e relativi allegati, con contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e PRENOTAZIONE di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018";
- Regolamento Regionale del 12 agosto 2022, n. 8, "Modifiche al Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)".

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

L'entità del credito massimo attribuibile alle **esperienze formative pregresse** è stabilito in base:

- alla durata dell'esperienza formativa svolta;
- al valore dell'attestazione conseguita che può essere di terza o seconda parte ai sensi di quanto definito nella normativa nazionale¹.

L'entità del credito massimo attribuibile all'**esperienza professionale** è stabilito in base:

- alla durata dell'esperienza professionale, che deve essere:
 - maturata nell'ambito sociale e sociosanitario;
 - adeguatamente documentata;
 - riferibile al programma didattico del percorso OSS previsto nel Regolamento Regionale.

In conseguenza della determinazione del credito è stabilita l'entità della misura compensativa che prevede la frequenza di un percorso con durata ridotta che deve essere frequentato ai fini della positiva conclusione del percorso formativo e per accedere all'esame finale di certificazione.

2. Procedura di riconoscimento del credito formativo

Il credito riconoscibile e la relativa riduzione delle ore di formazione si attua secondo la procedura seguente, con la sola eccezione degli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, per i quali vale quanto previsto al paragrafo 2.2.

2.1 Procedura generale di riconoscimento del credito formativo

Il credito riconoscibile e la relativa riduzione delle ore di formazione sono determinati dal soggetto attuatore in fase di raccolta delle iscrizioni al corso attraverso la costituzione di un'apposita Commissione di valutazione composta dai Rappresentanti dell'organismo formativo e da un rappresentante della ASL con cui è stata attivata la convenzione.

L'organismo formativo, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, deve inoltrare alla Sezione Formazione della Regione Puglia apposita documentazione in merito a:

- esiti del riconoscimento dei crediti e attribuzione degli stessi secondo le modalità e per le casistiche previste nel presente documento in seguito a riconoscimento di esperienza professionale e/o formazione pregressa (verbale della Commissione d'esame);
- elenco delle materie di insegnamento riconosciute in caso di formazione pregressa e/o esperienza professionale pregresse e durata relativa;
- articolazione del percorso integrativo con esplicitazione delle materie di insegnamento da integrare e ripartizione tra ore di teoria, pratica/esercitazioni e tirocinio previste.

¹ La diversa tipologia di attestazioni è stata definita nel Decreto 5 gennaio 2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", nell'introduzione dedicata alle definizioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze. La definizione riprende l'articolo 2, "Definizioni" del Decreto Interministeriale 30.06.2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

La Sezione Formazione Professionale, acquisita la documentazione, comunicherà eventuali dinieghi in relazione ai casi specifici.

La Regione Puglia si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, nonché sulla correttezza della procedura di riconoscimento crediti adottata dall'Organismo formativo.

L'organismo formativo, in fase di iscrizione al corso, è tenuto a fornire informazioni sulla procedura di riconoscimento crediti agli utenti interessati.

In presenza delle condizioni minime per l'avvio della procedura gli utenti interessati presentano apposita **Domanda di riconoscimento crediti** all'organismo formativo. Alla domanda devono essere allegati i documenti utili a testimoniare le esperienze professionali e/o formative pregresse.

Gli utenti che hanno sottoscritto la Domanda di riconoscimento sono invitati, da parte dell'organismo formativo, ad autovalutare le proprie competenze rispetto a quelle del corso OSS avvalendosi di uno strumento predisposto dall'Organismo formativo.

La Domanda di riconoscimento crediti completa della documentazione comprovante le esperienze professionali e/o formative pregresse e l'autovalutazione dell'utente sono sottoposti alla Commissione di valutazione che, al fine di determinare l'entità del credito riconoscibile:

- esamina la documentazione prodotta dal candidato relativa a esperienze professionali e/o formative pregresse;

- esamina l'autovalutazione del candidato;

e stabilisce se è possibile riconoscere il credito e l'entità dello stesso.

E' a discrezione della Commissione di valutazione, qualora gli elementi in proprio possesso non risultino sufficienti o sia necessario un approfondimento, condurre a completamento un colloquio con l'utente interessato al riconoscimento del credito.

La Commissione di valutazione è tenuta a redigere apposito **Verbale per il riconoscimento dei crediti formativi**, che tenga traccia dell'operato della Commissione e delle decisioni assunte, il cui modello sarà adottato con successivo atto dal dirigente della sezione Formazione.

2.2 Procedura di riconoscimento del credito per gli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali

Per gli studenti frequentanti il terzo e quarto anno degli Istituti professionali di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, l'entità del credito formativo riconoscibile e la durata della misura compensativa sono *predeterminati* secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in Regione Puglia.

Gli studenti interessati, direttamente o per il tramite delle loro famiglie qualora minorenni, possono presentare all'Organismo formativo domanda di iscrizione corredata da una certificazione (se rilasciata dalla

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

scuola frequentata) o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla classe terza o quarta dell'Istituto professionale di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali.

L'organismo formativo, all'avvio del percorso, inoltra alla Sezione Formazione della RP le domande di iscrizione corredate dalla documentazione comprovante lo stato dello studente.

3. Riconoscimento di credito in presenza di formazione pregressa documentata da attestazioni con valore di parte terza o di frequenza percorso formazione formale (Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali)

In presenza di attestazioni con valore di parte terza o frequenza di un percorso di formazione formale negli istituti professionali di Stato, indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, è possibile riconoscere un credito in ingresso al percorso OSS secondo quanto di seguito indicato, relativamente alle sole materie di insegnamento previste nello standard formativo vigente.

S'intende per attestazione di parte terza² l'attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013³, a seguito dell'espletamento di una procedura di certificazione. La procedura di certificazione prevede la somministrazione di una valutazione diretta e sommativa, in altri termini di un esame, a cura di una Commissione o un Organismo di valutazione terzi. Proprio perché il soggetto che certifica non è né la persona coinvolta nell'esperienza formativa né il soggetto che ha avuto titolo nella produzione dell'apprendimento l'attestazione è detta di "parte terza". A titolo esemplificativo sono attestazioni di parte terza gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a seguito di esame con Commissione esterna, i diplomi di scuola secondaria superiore, i diplomi di Laurea.

Nella tabella seguente una schematizzazione delle diverse casistiche comprese nella presente tipologia di riconoscimento crediti e la percentuale massima di credito riconoscibile.

² La definizione di attestazione di parte terza presente nelle "Linee per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", approvate con il Decreto 5 gennaio 2021, è la seguente: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

³ Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

TAB. 1 - RICONOSCIMENTO CREDITO IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA O DI FREQUENZA PERCORSO FORMAZIONE FORMALE (ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E I SERVIZI SOCIALI): RIFERIMENTI ASSUNTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CREDITO MASSIMO RICONOSCIBILE		
A. Attestazione o percorso	B. Riferimenti	C. % massima di riconoscimento credito sul percorso standard
A. Qualifica regionale O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T, Ass. familiare		
B. Qualifica regionale di almeno 600 ore che faccia riferimento a profili nell'ambito sociale o socio-sanitario (ad es. Ausiliario Sanitario)	<ul style="list-style-type: none"> D.D. del 6 luglio 2020, n. 1219⁴ 	48% del percorso standard
C. Qualifica di operatore dei servizi sociali (ai sensi del previgente ordinamento IP), titolo post qualifica di Diploma di "Tecnico dei servizi sociali", diploma di "Tecnico dei servizi socio-sanitari" ex DPR n. 87/2010	<ul style="list-style-type: none"> D.G.R. n. 444 del 06.04.2016⁵, D.G.R. n. 1081 del 19 luglio 2016⁶, D.D. del 4 febbraio 2019, n. 57⁷ 	37% del percorso standard
D. Studenti frequentanti il 3° o 4° anno degli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali		
E. Titolo di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, ai sensi del DM 9 novembre 2010 e disciplina previgente	<ul style="list-style-type: none"> Accordo OSS in fase di discussione⁸ 	70% del percorso standard

Nella tabella seguente sono indicate l'entità del credito massimo riconoscibile, la durata minima del percorso compensativo e l'articolazione interna del credito e del percorso compensativo (teoria, esercitazioni/laboratorio e tirocinio).

TAB. 2 - RICONOSCIMENTO CREDITO IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA O DI FREQUENZA PERCORSO FORMAZIONE FORMALE (ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E I SERVIZI SOCIALI)		
A. Casistiche	B. Credito massimo riconoscibile (ore)	C. Durata minima percorso compensativo (ore)
A. Qualifica regionale O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T, Ass. familiare	Teoria: 122	Teoria: 328
	Esercitazioni/laboratorio: 32	Esercitazioni/laboratorio: 68
B. Qualifiche regionali di almeno 600 ore che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o socio-sanitario (ad es. Ausiliario Sanitario)	Tirocinio: 326	Tirocinio: 124
	Totale: 480	Totale: 520
C. Qualifica di operatore dei servizi sociali (ai sensi del previgente ordinamento IP), titolo post qualifica di Diploma di "Tecnico dei servizi sociali", diploma di "Tecnico dei servizi socio-sanitari" ex DPR n.	Teoria: 370 (di cui 200 ore primo modulo)	Teoria: 80
	Esercitazioni/laboratorio: 0	Esercitazioni/laboratorio: 100

⁴ Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale del 6 luglio 2020, n. 1219 "POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 - Misure Compensative di cui all'art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.", con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO ai sensi della D.G.R. n. 887 del 11/06/2020".

⁵ D.G.R. n. 444 del 06.04.2016, Protocollo d'intesa su "Avvio di attività formative sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS - Operatore socio-sanitario, da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia.

⁶ D.G.R. n. 1081 del 19 luglio 2016, Protocollo d'intesa su "Avvio di attività formative sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS - Operatore socio-sanitario, da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia". INTEGRAZIONE SCHEMA approvato con D.G.R. n. 444 del 06/04/2016.

⁷ Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale del 4 febbraio 2019, n. 57 "POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 "Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d'intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016" e relativi allegati, con contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e PRENOTAZIONE di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018".

⁸ "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161)", versione del 2 agosto 2022.

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

87/2010 D. Studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali	Tirocinio: 0	Tirocinio: 450
	Totale: 370	Totale: 630
E. Titolo di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, ai sensi del DM 9 novembre 2010 e disciplina previgente	Teoria: 300	Teoria: 150
	Esercitazioni/laboratorio: 100	Esercitazioni/laboratorio: 0
	Tirocinio: 300	Tirocinio: 150 (ambito sociale o socio-sanitario)
	Totale: 700	Totale: 300

4. Riconoscimento credito formativo in presenza di attestazione di parte seconda

In presenza di attestazioni con valore di parte seconda è possibile riconoscere un credito formativo in ingresso al percorso OSS secondo quanto di seguito indicato, relativamente alle sole materie di insegnamento previste nello standard formativo vigente.

Si intende per attestazione di parte seconda l'attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Le attestazioni di parte seconda sono rilasciate da un ente che ha avuto un ruolo nella produzione dell'apprendimento, senza l'erogazione di un esame finale ad opera di un organismo collegiale o commissione di terza parte, anche se, in taluni casi, sono conseguite a seguito di verifiche degli apprendimenti in itinere o finali. Sono attestazioni di parte seconda, ad esempio, le Dichiarazioni degli apprendimenti rilasciate in esito a percorsi formativi compresi nel catalogo corsi brevi Garanzia Giovani.

Sono inoltre comprese tra le attestazioni di parte seconda:

- le attestazioni riferibili ad esperienze maturate in contesti non formali rilasciate dai soggetti che le hanno promosse (ad esempio: attestazioni relative a tirocini extracurriculari);
- le attestazioni relative allo svolgimento di percorsi formativi e/o tirocini realizzati al di fuori del sistema formativo pubblico rilasciate dal soggetto erogatore o promotore.

Nella tabella seguente, in funzione della *durata* dell'esperienza a cui si riferisce l'attestazione di parte seconda, sono indicate l'entità del credito massimo riconoscibile, la durata minima del percorso compensativo e l'articolazione interna del credito e del percorso compensativo (teoria, esercitazioni/laboratorio e tirocinio).

TAB. 3 - RICONOSCIMENTO CREDITO IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA			
A. Durata in ore dell'esperienza*	B. Credito massimo riconoscibile (%)	C. Credito massimo riconoscibile (ore)	D. Durata minima percorso compensativo (ore)
> 600	20%	Teoria: 90	Teoria: 360
		Esercitazioni/laboratorio: 20	Esercitazioni/laboratorio: 80

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

		Tirocinio: 90	Tirocinio: 360
		Totale: 200	Totale: 800
600 - 240	15%	Teoria: 68	Teoria: 382
		Esercitazioni/laboratorio: 15	Esercitazioni/laboratorio: 85
		Tirocinio: 67	Tirocinio: 383
		Totale: 150	Totale: 850
239 - 140	10%	Teoria: 45	Teoria: 405
		Esercitazioni/laboratorio: 10	Esercitazioni/laboratorio: 90
		Tirocinio: 45	Tirocinio: 405
		Totale: 100	Totale: 900
139 - 70	5%	Teoria: 23	Teoria: 427
		Esercitazioni/laboratorio: 5	Esercitazioni/laboratorio: 95
		Tirocinio: 22	Tirocinio: 428
		Totale: 50	Totale: 950
*: per le attività di tirocinio, se non indicato nell'attestazione, è necessario determinare la durata in ore considerando l'orario giornaliero o settimanale e quindi determinando la durata complessiva dell'esperienza.			

5. Riconoscimento credito da esperienza lavorativa coerente e documentata

Alle persone che hanno maturato una esperienza lavorativa coerente e documentata è possibile riconoscere un credito formativo in ingresso al percorso OSS secondo quanto di seguito indicato, relativamente alle sole materie di insegnamento previste nello standard formativo vigente.

L'entità del credito attribuibile all'esperienza professionale è stabilito in base alla **durata** dell'esperienza, che deve essere stata:

- maturata nell'ambito sociale e sociosanitario;
- adeguatamente documentata;

ed aver permesso lo sviluppo di competenze riconducibili rispetto alla figura di OSS e valorizzabili in termini di credito formativo con riduzione della durata del percorso standard relativamente alle sole materie di insegnamento previste nello standard formativo vigente.

Ai fini del computo dell'esperienza lavorativa il soggetto interessato al riconoscimento del credito deve produrre la documentazione necessaria per la valutazione del periodo da valorizzare e da cui sia possibile evincere il rapporto di lavoro e la mansione svolta. La documentazione può consistere in alternativa o congiuntamente da:

- percorso del lavoratore rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente;
- estratto conto contributivo INPS;
- contratto di lavoro;
- buste paga/cedolini;

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00022 - OGGETTO: Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – OSS" (Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii.) – Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)

ALLEGATO B

- posizione assicurativa INAIL;
- certificazione prodotta ai fini dell'autorizzazione all'apertura dello studio.

Nella tabella seguente, in funzione della *durata* dell'esperienza professionale, sono definite in percentuale: l'entità del credito massimo riconoscibile, la durata minima della misura compensativa e le composizioni interne del credito e del percorso a durata ridotta in termini di teoria, pratica e tirocinio.

Tab 4. Riconoscimento credito da esperienza lavorativa coerente e documentata			
A. Durata dell'esperienza	B. % di riconoscimento credito rispetto al percorso OSS standard	C. Credito massimo riconoscibile (ore)	D. Durata minima percorso compensativo (ore)
> = 12	10%	Teoria: 45	Teoria: 405
		Esercitazioni/laboratorio: 10	Esercitazioni/laboratorio: 90
		Tirocinio: 45	Tirocinio: 405
		Totale: 100	Totale: 900
7-11 mesi	7%	Teoria: 31	Teoria: 419
		Esercitazioni/laboratorio: 7	Esercitazioni/laboratorio: 93
		Tirocinio: 32	Tirocinio: 418
		Totale: 70	Totale: 930
4-6 mesi	5%	Teoria: 22	Teoria: 428
		Esercitazioni/laboratorio: 5	Esercitazioni/laboratorio: 95
		Tirocinio: 23	Tirocinio: 427
		Totale: 50	Totale: 950
1-3	2%	Teoria: 9	Teoria: 441
		Esercitazioni/laboratorio: 2	Esercitazioni/laboratorio: 98
		Tirocinio: 9	Tirocinio: 441
		Totale: 20	Totale: 980

6. Riconoscimento crediti in presenza di più attestazioni associate o meno ad esperienza professionale

In presenza di più attestazioni è valorizzabile ai fini del credito una sola attestazione, quella a cui può essere riconosciuto il credito maggiore.

In presenza di più attestazioni e di esperienza professionale è attribuibile un credito complessivo determinato considerando una sola attestazione, quella a cui può essere riconosciuto il credito maggiore e il credito riconoscibile all'esperienza professionale secondo quanto indicato in tabella n. 4.